

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 542/2011 DELLA COMMISSIONE****del 1° giugno 2011****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 recante applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate al fine di tener conto della direttiva 2011/58/UE che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per rinnovare l'iscrizione della sostanza attiva carbendazim****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 78, paragrafo 3,

sentito il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

considerando quanto segue:

- (1) La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione <sup>(2)</sup> contiene l'elenco delle sostanze attive inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE <sup>(3)</sup>.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 2011.

- (2) L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è stato modificato dalla direttiva 2011/58/UE <sup>(4)</sup>.

- (3) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 540/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 14 giugno 2011.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(3)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 122 dell'11.5.2011, pag. 71.

ALLEGATO

Nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 la riga 144 è sostituita dalla seguente:

Numero	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Data dell'autorizzazione	Scadenza dell'autorizzazione	Disposizioni specifiche
«144	Carbendazim Numero CAS: 10605-21-7 Numero CIPAC: 263	Metil benzimidazol-2-il-carbammato	≥ 980 g/kg Impurezze rilevanti 2-ammino-3-idrossifenazina (AHP): non più di 0,0005 g/kg 2,3-diamminofenazina (DAP): non più di 0,003 g/kg	1° giugno 2011	30 novembre 2014	<p>PARTE A</p> <p>Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida sulle seguenti colture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— cereali;</li> <li>— semi di colza;</li> <li>— barbabietola da zucchero e da foraggio;</li> <li>— granturco;</li> </ul> <p>in dosaggi non superiori a</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— 0,25 kg di sostanza attiva per ettaro, per ciascuna applicazione nel caso delle colture di cereali e semi di colza;</li> <li>— 0,075 kg di sostanza attiva per ettaro, per ciascuna applicazione nel caso delle colture di barbabietola da zucchero e da foraggio;</li> <li>— 0,1 kg di sostanza attiva per ettaro e per ciascuna applicazione nel caso delle colture di granturco.</li> </ul> <p>Non possono essere autorizzate i seguenti utilizzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— trattamento aereo;</li> <li>— applicazioni con attrezzatura a spalla e a mano per uso amatoriale o professionale;</li> <li>— giardinaggio domestico.</li> </ul> <p>Gli Stati membri devono garantire l'applicazione di tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi. Occorre prestare particolare attenzione alla protezione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— organismi acquatici. Occorre mantenere una distanza adeguata tra le superfici trattate e i corpi idrici superficiali. La distanza può dipendere dall'impiego o dal mancato impiego di tecniche o attrezzature per la riduzione dell'effetto deriva;</li> <li>— lombrichi e altri macroorganismi del suolo. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, come la scelta della combinazione più idonea del numero e dei tempi delle applicazioni e, se necessario, del grado di concentrazione della sostanza attiva;</li> <li>— uccelli (rischio a lungo termine). A seconda dei risultati della valutazione dei rischi per utilizzi specifici, possono essere necessarie misure di attenuazione dei rischi per ridurre al minimo l'esposizione delle specie interessate;</li> </ul>

Numero	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza <sup>(1)</sup>	Data dell'autorizzazione	Scadenza dell'autorizzazione	Disposizioni specifiche
						<p>— operatori, che devono indossare indumenti protettivi adatti, in particolare guanti, tute, stivali di gomma, schermi per il viso o occhiali di protezione durante la miscelazione, il carico, l'applicazione e la pulizia dell'attrezzatura, salvo nel caso in cui la progettazione e la costruzione dell'attrezzatura in sé o il montaggio di dispositivi di protezione specifici su tale attrezzatura impedisca adeguatamente l'esposizione alla sostanza.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul carbendazim, in particolare delle relative appendici I e II.</p> <p>Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente fornisca alla Commissione quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— entro il 1° dicembre 2011, informazioni relative alla rilevanza tossicologica ed ecotossicologica dell'impurità AEF037197;</li> <li>— entro il 1° giugno 2012 l'esame degli studi compresi nell'elenco figurante nel progetto di relazione di riesame del 16 luglio 2009 (volume 1, livello 4 "Further information", pagg. da 155 a 157);</li> <li>— entro il 1° giugno 2013, informazioni sul destino e sul comportamento (vie di degradazione aerobica nel suolo) della sostanza e sui rischi a lungo termine per gli uccelli.»</li> </ul>

<sup>(1)</sup> Ulteriori informazioni sull'identità e sulla specificazione della sostanza attiva sono riportati nel rapporto di riesame.